

Allegato 1 al verbale di accordo sottoscritto in data 22 aprile 2017 tra S.S.C. s.r.l. e le RSA/RSU e le OO.SS.

1) Fatta eccezione per quanto previsto al punto 2 del presente documento, ai lavoratori posti in Naspi dalla Società nel termine temporale di cui al verbale del 22 aprile 2017, in deroga ai termini di legge ex art. 8 comma 4 L. 236/93 a seguito delle procedure di riduzione di personale avviate da SSC con lettere del 3 febbraio 2017, l'Azienda riconoscerà a titolo di incentivazione all'esodo e transazione novativa una integrazione pari alla differenza tra la NASPI e almeno l'80% della retribuzione fissa mensile netta (retribuzione annua netta/12), riferito a tutto il periodo in cui si prevede la corresponsione da parte dell'INPS della Naspi e comunque per un periodo non superiore ai 24 mesi.

Tale somma verrà erogata in un'unica soluzione in aggiunta al trattamento di fine rapporto, all'indennità sostitutiva del preavviso e alle altre spettanze di fine rapporto. Tali importi saranno erogati con il cedolino paga del mese successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro previa sottoscrizione del verbale di conciliazione individuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113 c.c. e 409 e segg. c.p.c.

Tenuto conto della particolare contingente esigenza manifestata dalla Società di agevolare le uscite, le parti in aggiunta a quanto sopra convengono a favore dei lavoratori collocati in Naspi un ulteriore incentivo, riferito a tutto il periodo in cui si prevede la corresponsione della Naspi e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi, calcolato secondo i seguenti criteri

- Collocazione in Naspi entro il 30 giugno 2017 euro 300,00 lordi al mese
- Collocazione in Naspi entro il 30 settembre 2017 euro 200,00 lordi al mese
- Collocazione in Naspi entro il 30 novembre 2017 euro 100,00 lordi al mese

Tale incentivazione aggiuntiva sarà riproporzionata alla prestazione lavorativa.

2. La Società corrisponderà ai lavoratori di Borgomanero e Trofarello collocati in Naspi un incentivo all'esodo ed un importo a titolo transattivo novativo pari a una integrazione pari alla differenza tra la NASPI e almeno l'80% della retribuzione fissa mensile netta, oltre ad un ulteriore incentivo riferito a tutto il periodo in cui si prevede la corresponsione da parte dell'INPS della Naspi e comunque per un periodo non superiore ai 24 mesi come di seguito previsto:

- Collocazione in Naspi entro il 31 maggio 2017 euro 300,00 lordi al mese

Tale somma verrà erogata in un'unica soluzione in aggiunta al trattamento di fine rapporto, all'indennità sostitutiva del preavviso e alle altre spettanze di fine rapporto. Tali importi saranno erogati con il cedolino paga del mese successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro previa sottoscrizione del verbale di conciliazione individuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113 c.c. e 409 e segg. c.p.c.

L.C.S.

S.S.C. srl

*Handwritten signature*

00:55  
*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

RSU

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

I lavoratori disponibili ad accettare le nuove condizioni del rapporto di lavoro sottoscriveranno apposito accordo ex art. 2113 c.c. e 409 e ss. c.p.c.

La determinazione di numerica e caratteristiche dell'organico da adibire al formato discount verrà individuata su proposta della Società e a seguito di confronto in via prioritaria, sulla base delle esigenze tecniche, produttive ed organizzative aziendali, nonché sulla base dei seguenti criteri sussidiari, elencati in ordine di priorità tra loro:

- volontarietà
- carichi di famiglia
- anzianità aziendale

Le Parti convengono, in conseguenza della trasformazione dei due punti di vendita da ipermercati a Discount, quale ulteriore misura non traumatica per la complessiva gestione degli esuberanti, che i dipendenti che risulteranno ancora in eccedenza a seguito dell'individuazione dell'organico degli esercizi in formato discount, verranno ricollocati internamente in altri punti di vendita di 55C, a seguito di un confronto sul territorio tra le Parti.

- Ai lavoratori collocati in Nاسpi la Società erogherà un incentivo all'esodo ed un importo a titolo transattivo novativo (allegato 1), subordinatamente alla sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione ai sensi dell'art. 2113 c.c. e degli artt. 409 CPC e segg.

**C) Unità produttive di Burolo, Vercelli, Massa, San Giuliano Milanese, Portogruaro, Marcon, Ancona, Frosinone e Zumpano.**

Con riferimento ai punti di vendita summenzionati, presso i quali sono attualmente in corso Contratti di Lavoro e delle Politiche Sociali n. 94033/2016 ha attivato una procedura di licenziamento collettivo al fine di ricercare soluzioni non traumatiche per la gestione dell'esuberato totale di 270 lavoratori per i punti di vendita qui richiamati, anche in coerenza con le disposizioni del summenzionato decreto ministeriale.

Le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che l'esuberato complessivo sopra riportato di n. 270 unità, risulta, più specificatamente, individuato per ciascun punto di vendita secondo quanto indicato nell'elenco di dettaglio allegato alla lettera di avvio della procedura in oggetto.

Le Parti, al fine di attuare l'impatto sociale degli esuberanti indicati, convengono, in deroga ai criteri previsti dall'art. 5 Legge 223/1991, di dare applicazione alle misure complessive di cui alla lettera A del presente accordo.

\*\*\*

Con la sottoscrizione del presente verbale, le Parti si danno reciprocamente atto di avere esposto ed esaurito positivamente a tutti gli effetti di legge la procedura di cui agli artt. 4 e 24, L. 223/1991 ed ex art. 4 comma 4 Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 94033/2016, anche ai fini di quanto previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 4, comma 12, L. 223/1991.

Bologna 22 aprile 2017

L.C.S.

S.S.C. S.r.l.

*[Signature]*

*[Signature]*  
RSU/RSA  
00.SS.  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

vendita di cui al punto 1), la cui individuazione avverrà in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento.

L'Azienda, al fine di agevolare la riduzione dell'esubero, si riserva di valutare richieste di collocazione in Nاسpi provenienti da personale dei punti di vendita oggetto della presente procedura, aventi profili professionali diversi da quelli in eccedenza.

L'Azienda corrisponderà ai lavoratori collocati in Nاسpi un incentivo all'esodo ed un importo a titolo transattivo novativo (allegato 1), subordinatamente alla sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione ai sensi dell'art. 2113 c.c. e degli artt. 409 cpc e segg.

Le Parti concordano che, in deroga ai termini di cui all'art. 8 co. 4 della legge 236/93, la collocazione in Nاسpi dei lavoratori potrà avvenire entro e non oltre il 31.12.2018.

## B) Unità Produttive di Trofarello e Borgomanero

La Società, con la comunicazione di avvio della procedura ex artt. 4 e 24 l. 223/91 ha dichiarato la cessazione dell'attività delle unità produttive summenzionate con conseguente esubero dell'intero organico addetto a questi punti vendita, complessivamente pari a n. 111 dipendenti, in ragione della situazione di particolare gravità in cui versano i risultati economici di questi due ipermercati, tali da non consentire la prosecuzione dell'attività degli stessi.

Le Parti danno atto che, in attuazione di quanto dichiarato dalla Società all'avvio della procedura in oggetto, i punti di vendita di Borgomanero e Trofarello cesseranno di svolgere attività commerciale come ipermercati.

Tuttavia la Società, in attuazione a quanto previsto dal CLA in materia di conservazione del perimetro aziendale ed al fine di salvaguardare in parte i livelli occupazionali presso i due punti di vendita, consentendo al contempo la prosecuzione della loro attività commerciale a condizione di una sostenibilità economica della stessa, intende trasformare i due summenzionati ipermercati in punti di vendita discount con conseguente riduzione della superficie di vendita.

Le Parti danno atto che tale soluzione, adottata anche quale estrema ratio ai fini della salvaguardia occupazionale del personale addetto ai due punti di vendita, consentirà di ridurre in parte l'esubero complessivo dei dipendenti, dichiarato dalla Società con riferimento a Borgomanero e Trofarello.

Alla luce di quanto sopra, le Parti pertanto convengono di adottare, in deroga ai criteri previsti ai sensi dell'art. 4, comma 11, e dell'art. 5 l. 223/1991, le seguenti complessive misure al fine della gestione del personale in esubero di Borgomanero e Trofarello.

Il collocamento in Nاسpi del personale in esubero avverrà secondo l'esclusivo criterio della non opposizione al licenziamento.

Le Parti attiveranno un confronto per la sottoscrizione entro il 10 maggio 2017 di un accordo a livello di singolo Punto di Vendita finalizzato ad adeguare l'attuale organizzazione del lavoro dei due ipermercati, così da renderla economicamente sostenibile in base al nuovo modello discount, attraverso i seguenti strumenti:

- interventi sull'organizzazione del lavoro finalizzati ad una rimodulazione complessiva degli orari di lavoro,
- rimodulazione del Contratto Integrativo Aziendale attraverso la sospensione temporanea dei trattamenti economici - dallo stesso disciplinati, nelle modalità che verranno definite negli accordi stessi,
- rimodulazione della prestazione oraria e dei livelli di inquadramento sulla base di manifestazione di volontà dei lavoratori.

In considerazione dell'andamento del previsto negoziato territoriale qualora dovessero permanere problematiche di carattere occupazionale le Parti si confronteranno in ordine all'eventuale ricorso agli ammortizzatori sociali (CDS).

rilancio degli stessi, in ragione delle rigidità strutturali ed organizzative che il ricorso prolungato a questo ammortizzatore sociale comporta;

f) A seguito delle predette comunicazioni, nel corso degli incontri tenutisi con le OO.SS. nazionali, in data 15 febbraio, 10 marzo, 29 marzo e 6 aprile u.s. sono state illustrate, analizzate e discusse sia le motivazioni che l'Azienda ritiene a fondamento delle procedure di riduzione del personale avviate, che la situazione finanziaria e produttiva della Società e le Parti si sono confrontate con l'obiettivo comune di ricercare le misure ed iniziative possibili al fine di attuare l'impatto sociale delle procedure avviate da SSC sui lavoratori eccedenti, mediante il ricorso a differenti e condivise soluzioni di tipo non traumatico.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue

A) Unità Produttive di Assago, Paderno, Gussano, Gallarate, Torino C.so Grosseto, Grugliasco, Pinerolo, Collegno, Novara, Gavirate, Borgosesia, Malpensa, Limbiate, Thiene, Tavagnacco, Lucca, Cagliari, Torvergata, Romanina, San Sperate, Marcianise

L'esubero di organico relativo agli ipermercati dichiarato da SSC nella comunicazione di avvio della procedura di licenziamento ex art. 4 e 24 L.223/91 ammonta, con riferimento agli ipermercati sopra individuati, complessivamente a n. 239 dipendenti, suddivisi per ciascun punto di vendita come riportato nell'allegato B) alla comunicazione di avvio.

A rettifica di quanto riportato nella lettera di avvio della presente procedura la Società dichiara che l'esubero relativo agli ipermercati summenzionati ammonta a complessivi nr. 238 dipendenti.

Le Parti, al fine di attuare l'impatto sociale degli esuberanti indicati, convengono le seguenti complessive misure in deroga ai criteri previsti dall'art. 5 Legge 223/1991.

1) Sottoscrizione di accordi territoriali  
Con riferimento agli ipermercati come sopra individuati, le Parti si confronteranno a livello territoriale e/o di punto di vendita per la definizione di specifici accordi finalizzati alla complessiva gestione non traumatica del personale dichiarato in eccedenza ed alla riduzione del numero massimo di esuberanti indicati dalla Società.

Tale fase di confronto e negoziazione finalizzata all'intesa, da completarsi entro 45 giorni dalla data del 22 aprile 2017 interesserà:  
• interventi sull'organizzazione del lavoro e degli orari anche con attenzione al lavoro indiretto (sommministrato ecc.)

- eventuale rimodulazione del Contratto Integrativo Aziendale attraverso la temporanea sospensione, nelle modalità da definirsi (tempo e materie) e con durata massima fino al 30 aprile 2019, in tutto o in parte, di trattamenti economici dallo stesso disciplinati;
- eventuale utilizzo degli ammortizzatori sociali (CDS);
- criteri condivisi per il trasferimento dei lavoratori in esubero, a seguito della disponibilità avanzata in tal senso dai lavoratori stessi.

All'esito degli incontri a livello territoriale/di punto vendita, le Parti si confronteranno a livello nazionale entro il 30 giugno 2017 al fine di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi perseguiti con la sottoscrizione degli accordi territoriali e ricercare eventuali ulteriori soluzioni condivise.

2) Collocamento in Naspi sulla base della non opposizione al licenziamento  
Le Parti concordano che verranno collocati in Naspi i lavoratori rientranti nei profili professionali dichiarati in esubero ed, a rettifica di quanto dichiarato dalla Società, al fine di attuare l'impatto sociale derivante dalla presente procedura, impiegati nell'ambito dell'intera rete di vendita di SSC, nel numero massimo sopra indicato e/o nel numero inferiore risultante per effetto degli accordi sul territorio/punto di

## VERBALE DI ACCORDO

In data 22 aprile 2017 si sono incontrati a Bologna :  
Per la società S.S.C. Società Sviluppo Commerciale S.r.l. con sede legale in Milano, Via Caldera n. 21,  
la direzione rappresentata dai signori: Paola Accornero, Erio Miglio e Lorenzo Bigagli,  
E le OO.SS. rappresentate da:

Per FILCAMS CGIL Naz.le, Fabrizio Russo;  
Per FISASCAT CISL Naz.le, Ferruccio Fiorot;  
Per UILTUCS UIL Naz.le, Paolo Andreani

E altresì presente ampia rappresentanza di delegazioni territoriali e di RSA/RSU

### Premesso che

a) S.S.C. Società Sviluppo Commerciale S.r.l. (di seguito anche definita "la Società o SSC") ha dichiarato in data 3 febbraio 2017, con riferimento agli ipermercati di Assago, Padermo, Gussano, Gallarate, Giussano, Gallarate, Torino C.so Grosseto, Grugliasco, Pinerolo, Collegno, Novara, Gavirate, Borgosesia, Malpensa, Limbiate, Thiene, Tavagnacco, Lucca, Cagliari, Torvergata, Romanina, San Sperate, Marcianise, Borgomanero e Trofarello, la Società con lettera ex art. 4 e 24 L. 223/91 del 3 febbraio 2017 inviata alle OO.SS. e ai rispettivi enti a mezzo raccomandata a.r., ha avviato una procedura di riduzione di personale evidenziando per i punti vendita sopra menzionati un esubero totale di 620 lavoratori;

b) In particolare, con riferimento agli ipermercati di Assago, Padermo, Gussano, Gallarate, Torino C.so Grosseto, Grugliasco, Pinerolo, Collegno, Novara, Gavirate, Borgosesia, Malpensa, Limbiate, Thiene, Tavagnacco, Lucca, Cagliari, Torvergata, Romanina, San Sperate, Marcianise, Borgomanero e Trofarello, la Società con lettera ex art. 4 e 24 L. 223/91 del 3 febbraio 2017 inviata alle OO.SS. e ai rispettivi enti a mezzo raccomandata a.r., ha avviato una procedura di riduzione di personale evidenziando per i punti vendita sopra menzionati un esubero totale di 350 lavoratori;

c) Con riferimento, invece, agli ipermercati di Burlo, Vercelli, Massa, San Giuliano Milanese, Portogruaro, Marcon, Ancona, Frosinone e Zumpano che hanno attualmente in corso Contratti di Solidarietà, la Società con lettera ex art. 4 e 24 L. 223/91 ed ex art. 4 comma 4 Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 94033/2016 ha attivato una procedura di licenziamento collettivo al fine di ricercare soluzioni non traumatiche per la gestione dell'esubero totale di 270 lavoratori per i punti vendita qui richiamati, anche in coerenza con le disposizioni del summenzionato decreto ministeriale;

d) Le motivazioni alla base della procedura di licenziamento collettivo ex art. 4 e 24 L. 223/91 di cui alla lettera b) delle premesse, già ampiamente descritte nella comunicazione di apertura della procedura stessa, sono da ricondurre alla grave situazione economico-gestionale nella quale versano gli ipermercati coinvolti, i quali presentano, a seconda dei casi, perdite considerevoli ed in generale una significativa tendenza involutiva del risultato operativo. Il costante e progressivo calo del fatturato e dei clienti, da un lato, e l'aumento dell'incidenza del costo del personale, dall'altro, hanno determinato pertanto una situazione di grave squilibrio che ormai non è più sostenibile. L'insostenibilità della suddetta situazione economica ha indotto la Società a disporre la cessazione dell'attività degli ipermercati di Borgomanero e Trofarello;

e) Le motivazioni alla base della procedura di licenziamento collettivo, ex art. 4 e 24 L. 223/91 ed ex art. 4 comma 4 Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 94033/2016, di cui alla lettera c) delle premesse, già ampiamente descritte nella comunicazione di apertura della procedura stessa, sono da ricondurre alla grave situazione economico-gestionale nella quale versano gli ipermercati coinvolti, e alle perdite considerevoli che da tempo questi ipermercati hanno fatto registrare, nonostante l'attuazione del contratto di solidarietà che se, da un lato, ha consentito di contenere in parte il costo del lavoro, per cui permane comunque un'incidenza non sostenibile anche in conseguenza della generale e costante tendenza involutiva del risultato operativo di questi ipermercati, dall'altro non ha permesso il